

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	701
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e per la riparazione dei mobili e degli impianti di alcuni uffici giudiziari. (2187) . . . . .	701
PRESIDENTE . . . . .	701, 702, 703
BUCCIARELLI DUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	701, 702
AMATUCCI . . . . .	702
CAPALOZZA . . . . .	702
FIETTA . . . . .	702
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	703
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
DE MARIA e CAPUA: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico. (1835) . . . . .	704
PRESIDENTE . . . . .	704, 707, 708
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	704, 706
ROCCHETTI . . . . .	705, 706
CAPALOZZA . . . . .	705, 706, 707
DE MARIA . . . . .	705, 706
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	705, 706, 707
CONGETTI . . . . .	707
MURGIA . . . . .	707
BORIONI . . . . .	707
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	708

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Perrone Capano.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e per la riparazione dei mobili e degli impianti di alcuni uffici giudiziari. (2187).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e per la riparazione dei mobili e degli impianti di alcuni uffici giudiziari.

L'onorevole Bucciarelli Ducci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Il provvedimento che è sottoposto al nostro esame è di una estrema semplicità.

A tutti è noto che la legge 24 aprile 1941, n. 392, stabilisce all'articolo 1 che, fatta eccezione per gli uffici della Corte di cassazione e per gli uffici che si trovano nel Palazzo di giustizia di Roma, per tutti gli uffici giudiziari le spese relative all'attrezzatura dei lo-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951.

cali, pagamento della pigione, illuminazione, riscandamento, pulizia, fanno carico ai comuni in cui ha sede l'ufficio giudiziario. All'articolo 2 della legge del 1941 si prevede un contributo da parte dello Stato a favore dei comuni, in modo che essi possano essere sollevati dall'onere per la manutenzione dell'ufficio giudiziario, contributo che viene dato ogni semestre.

Per quanto recentemente, con un provvedimento di legge, sia stata aumentata la misura del contributo che lo Stato corrisponde ai comuni per sopportare l'onere della manutenzione degli uffici giudiziari, purtuttavia, date le condizioni precarie dei bilanci delle amministrazioni comunali, molti comuni non sono in grado di fronteggiare la spesa. Perciò il Ministero è venuto nella determinazione di corrispondere *una tantum*, cioè in via eccezionale, un contributo ai comuni perché possano provvedere alla fornitura e alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici stessi. A tale scopo si chiede l'autorizzazione alla spesa di 300 milioni e nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, per rispettare il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, stabilisce che si fronteggerà questa spesa riducendo di pari importo il fondo di cui al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, in cui è contenuto un fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso.

Nel disegno di legge si stabilisce anche che gli uffici giudiziari a cui vantaggio andrà questo contributo eccezionale saranno fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che, conoscendo le necessità, potrà meglio individuarli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale, avvertendo che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

**AMATUCCI.** Sono senz'altro favorevole al progetto di legge. Voglio però approfittare dell'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla legge del 24 aprile 1941. Già nella discussione generale sul bilancio della giustizia, non solo io, ma molti altri colleghi, tra cui l'onorevole Fietta che fu relatore sul bilancio della giustizia lo scorso anno, avemmo l'occasione di richiamare l'attenzione del Ministro di allora, l'onorevole Piccioni, sul fatto che questa legge del 1941 non era stata mai applicata, nemmeno subito dopo la sua approvazione. Pretendere che i comuni non solo provvedano alle spese di manutenzione dei locali della giustizia, ma niente

meno che essi possano, con il contributo modestissimo dello Stato, provvedere alla costituzione di sedi di tribunale di nuova istituzione, significa pretendere l'assurdo. Infatti non vi è stato in Italia nessun comune, che abbia potuto costruire un Palazzo di giustizia a proprie spese. Che questa legge non sia stata mai applicata, lo dimostra il fatto che, sia a Palermo, sia a Salerno, è stato lo Stato che ha dovuto costruire questi edifici.

**BUCCIARELLI DUCCI, Relatore.** Non è necessario che si costruiscano nuovi edifici; si possono anche prendere locali in affitto.

**AMATUCCI.** Noi avemmo l'assicurazione dal Ministro che, allo scopo di rendere dignitosa l'amministrazione della giustizia, i locali sarebbero stati decenti e decorosi. Ciò non sempre si è verificato; cito ad esempio la Cancelleria del tribunale di Avellino la cui sede è veramente indecorosa.

Rivolgo quindi un appello al Governo perché la materia, che oggi viene affrontata con questo disegno di legge, sia risolta in maniera definitiva. Tanto più che il Governo stesso riconosce che, anche per la istituzione delle nuovi sedi di Corti di assise, di appello e di prima istanza, non si può più ricorrere a mezzi ordinari.

**CAPALAZZA.** Il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge. Aderisco poi pienamente alle considerazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Amatucci.

**FIETTA.** Sono completamente d'accordo con l'onorevole Amatucci. Anche io mi auguro che ci sia presto una legge definitiva sulla materia, e che si ripartiscano secondo la popolazione dei comuni le spese giudiziarie.

Vorrei però pregare l'onorevole Sottosegretario di fare un'opera, direi quasi, di propaganda, di educazione civile per il decoro degli uffici giudiziari. Io che vado spesso in questi uffici, anche in quelli di Cassazione, ho constatato che sono pochi i magistrati ed i funzionari che hanno il senso del decoro e della dignità della giustizia. Si trovano nelle stanze dei mobili ancora nuovi e già chiazziati di inchiostro e maltenuti; ho visto in certi gabinetti di cancellieri-capi o di consiglieri, anche discretamente arredati, divani e sedie coperti di fascicoli e di altre carte. Vorrei quindi che si sentisse un po' di più l'orgoglio del proprio ufficio da parte dei magistrati e degli impiegati dell'Amministrazione.

Un'altra considerazione. Bisogna abituare questi funzionari a non fare sciupio di quello che invece si può risparmiare. Per esempio, se andate al Palazzo di giustizia, anche in pieno giorno e in piena estate, troverete tutti

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

i lampadari accesi. Questo è indubbiamente un inutile sciupio.

Raccomando perciò un maggiore senso di rispetto, di dignità e di decoro, in modo che i locali siano quali devono essere anche per una maggiore buona volontà da parte di coloro che sono tenuti a mantenerli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono lieto di sentire che il disegno di legge, che del resto corrisponde ai voti insistenti anche del Parlamento, raccolga l'adesione di tutte le parti.

Per quanto riguarda l'ordine di considerazioni svolte dall'onorevole Amatucci e alle quali ha aderito anche l'onorevole Capalozza, devo far rilevare che questo disegno di legge ha un carattere del tutto straordinario e che questa straordinarietà sarà superata quando il Senato e la Camera avranno approvato il disegno di legge attualmente all'esame del Senato, relativo alla finanza locale. All'articolo 5 di quel disegno di legge si stabilisce infatti che il contributo dello Stato ai comuni per le spese di manutenzione degli uffici giudiziari è aumentato di 60 volte. È un aumento veramente notevole per cui, in base ai calcoli fatti dal Ministero della giustizia, tutti i comuni indistintamente potranno avere quanto è necessario per una manutenzione decorosa degli uffici giudiziari. Il contributo stabilito dalla legge del 1941 era calcolato in un rapporto di otto decimi da parte dello Stato. Il Ministro ha già esposto al Parlamento le ragioni in base alle quali ritiene di non dover addossare completamente allo Stato l'onere relativo alla costruzione e manutenzione degli uffici giudiziari: evidentemente i cittadini di quel comune in cui hanno sede gli uffici giudiziari ricavano un grandissimo vantaggio, e devono perciò concorrere nella spesa, sia pure in modo limitato.

D'altra parte, onorevole Amatucci, noi sappiamo che non è vero che quella legge del 1941, per la parte relativa alla costruzione e ricostruzione degli uffici giudiziari, è stata inoperante, e che, anche in questi anni in cui i comuni sono stati sopraffatti da altre esigenze, da altre spese ritenute più urgenti di quelle, pur necessarissime, della giustizia, si è riusciti a costruire o si stanno costruendo edifici di giustizia. Mi riferisco al caso di Pescara, dove un nuovo edificio giudiziario di notevoli proporzioni è in corso di costruzione; e potrei fare altri esempi. Comunque anche quella legge sarà eventualmente riesaminata, non per infirmarne il principio, ma per sta-

bilire i casi e le condizioni in cui, di fronte alle necessità di un comune, dovrà intervenire lo Stato per spese relative alla costruzione o ricostruzione degli uffici giudiziari; non per quelle della manutenzione per cui è già dato il concorso statale.

Il provvedimento in esame, di carattere straordinario, viene incontro alle esigenze più impellenti, determinate anche dalla particolare situazione in cui si sono trovati uffici giudiziari che hanno subito bombardamenti o danni di guerra.

Il Governo raccoglie anche l'osservazione dell'onorevole Fietta, e farà quanto è possibile perché coloro che ne hanno l'incarico provvedano a una manutenzione seria e decorosa degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

« In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato è autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

« A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1951-52 ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-1952 ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Il Ministero del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

**Seguito della discussione della proposta di legge  
De Maria e Capua: Prelievo di parti del  
cadavere a scopo terapeutico. (1835).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Maria e Capua: Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico.

Nella seduta precedente è stato approvato il passaggio all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico è consentito limitatamente ai cadaveri per i quali è disposto per legge il riscontro diagnostico ovvero quando il soggetto ne abbia data valida autorizzazione.

« Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso di parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, dovranno essere osservate le norme di cui nei successivi articoli ».

**GUERRIERI EMANUELE, Relatore.** Propongo un emendamento sostitutivo del primo comma di questo articolo: « Il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico è consentito nei casi in cui i cadaveri sono riservati per legge all'insegnamento o all'indagine scientifica, ovvero quando il soggetto ne abbia data valida autorizzazione ».

Per l'illustrazione del mio emendamento non ho che da riferirmi a quanto ebbi già l'onore di esporre nella mia breve relazione.

La discussione svoltasi nella seduta precedente è stata molto interessante e molto ampia, ma forse è andata anche al di là di quello che era da prevedere, perché sono stati posti dei problemi anche di ordine morale e di ordine sociale.

Io vorrei ora ricondurre la discussione in termini più limitati e concreti. Considero gli aspetti di ordine strettamente giuridico e non quelli di ordine morale e sociale. Per me non esiste una questione di carattere morale che possa sorgere in occasione della discussione di questa legge, perché, se per dare soccorso ai vivi, bisognerà, in un avvenire più o meno lontano, mettere a soqquadro i cimiteri, si farà anche questo. Viceversa mi pare che, allo stato delle cose, sorgano dei problemi di carattere giuridico che potremmo concretare in questi termini: data la formulazione del testo

proposto, si ammette o non si ammette il diritto da parte degli eredi ad opporsi affinché vengano prelevate parti del cadavere? Questo è un problema giuridico, non morale, e noi non possiamo ignorarlo. La possibilità di destinare il cadavere a scopi scientifici o didattici era limitata ai casi in cui non ci fossero stati eredi che si occupassero del cadavere, e quindi la pubblica amministrazione, dovendo provvedere alla tumulazione della salma, quale corrispettivo dell'onere che si assumeva, utilizzava il cadavere a vantaggio della collettività.

Se invece oggi ammettiamo che il prelievo di parti del cadavere è autorizzato e consentito nei casi in cui si debba far luogo al riscontro diagnostico, il presupposto che la famiglia del morto si disinteressi del cadavere non ricorre più, in quanto, a termini della legislazione vigente, il riscontro diagnostico si ha per tutti coloro che muoiono in ospedale e che non siano in reparti a pagamento. Quindi bisogna pure prospettarsi l'eventualità che una famiglia insorga contro la possibilità di prelievo di parti del cadavere.

Per quanto mi risulta, questa possibilità, che in linea puramente astratta si sarebbe potuta verificare anche in rapporto alla legislazione vigente, non è stata tenuta presente dal legislatore; forse perché sembrava infrequente che ci potessero essere degli eredi i quali, pur disinteressandosi della tumulazione, si dessero pensiero della destinazione del cadavere. In realtà si è dato il caso di eredi che si sono opposti a che il cadavere fosse destinato a scopi scientifici e didattici e fosse dissezionato. Il Manzini riporta una sentenza con la quale viene ammesso il diritto degli eredi ad opporsi alla dissezione del cadavere per scopi scientifici. Quella rara sentenza potrebbe diventare domani una sentenza comune. Dobbiamo perciò risolvere questo problema. O riteniamo che gli eredi abbiano la facoltà di opporsi al prelievo, oppure, se non vogliamo affrontare questo problema e pensiamo che non convenga affrontarlo di fronte ai limiti modesti in cui il prelievo potrà verificarsi, mi pare che sia più semplice e più opportuno seguire l'impostazione legislativa che si è avuta finora, legalizzando, attraverso questo disegno di legge, quello che attualmente si pratica nella realtà. Che cosa avviene ora? Che quando ci sono dei cadaveri che non sono reclamati da nessuno, questi cadaveri non solo vengono destinati legalmente agli scopi scientifici e didattici, ma vengono anche destinati — illegalmente fino adesso — a scopi terapeutici. Cerchiamo quindi di legalizzare que-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

sta situazione di fatto. Più tardi, quando lo sviluppo della tecnica chirurgica consiglierà di estendere queste disposizioni, faremo qualche cosa di diverso. Per ora stabiliamo che quando è autorizzata l'utilizzazione del cadavere a scopi scientifici e didattici, è autorizzata anche quella a scopi terapeutici.

ROCCHETTI. Ho ascoltato attentamente quanto ha detto l'onorevole Guerrieri, ma non posso condividere la sua impostazione, cioè che ci si debba preoccupare solo dell'aspetto giuridico e non di quello morale e sociale del problema. Egli ha esposto una situazione giuridica *de iure condito*, ma *de iure condendo* noi stiamo predisponendo quella che è la legislazione attuale; difatti noi non facciamo che creare nuovi diritti creando nuovi doveri. È perciò soltanto nel campo morale, etico e sociale che dobbiamo discutere della opportunità di prendere un numero minore o maggiore di cadaveri anche se per fini altamente umanitari.

Come dissi nella precedente seduta, mi pare che la necessità faccia legge anche in questo caso. Allo stato attuale, occorrono cadaveri in misura maggiore di quella in cui si possono avere a disposizione per scopi didattici e scientifici; è necessario perciò vedere come si deve innovare il diritto oggettivo rispetto a questa necessità; e avere escogitato il sistema di utilizzare tutti i cadaveri che possono essere sottoposti al riscontro diagnostico, mi pare che sia l'espedito più opportuno e più adatto; prima di tutto perché così numericamente si appagano le necessità di questo momento; in secondo luogo, perché il sistema legislativo adottato mi sembra opportuno, poiché, quando ci sarà la legge, la cosa sfuggirà agli stessi parenti del defunto. Infatti, quando il cadavere è sottoposto al riscontro diagnostico, esso subisce una specie di autopsia; se contemporaneamente verrà asportata qualche parte di esso a scopo terapeutico, praticamente non lo saprà nessuno. Ed è bene che avvenga così, tanto più che si tratta, almeno per ora, di operazioni quasi invisibili ad occhio nudo.

Mi pare, perciò, che stiamo un po' esagerando in questa discussione la quale deve invece avere riguardo solamente alle necessità che i medici ci prospettano in questo momento di andare incontro alla umanità che soffre.

Sono perciò favorevole al testo proposto dall'onorevole De Maria.

CAPALAZZA. Io sono contrario all'emendamento proposto dal relatore e condivido le osservazioni dell'onorevole Rocchetti,

DE MARIA. Ringrazio l'onorevole Rocchetti che ha anticipato quello che io dovevo esporre. Qualora accettassimo l'emendamento dell'onorevole Guerrieri, la legge sarebbe praticamente inoperante, in quanto il numero dei cadaveri a disposizione per scopi scientifici e didattici oggi è minimo. L'Istituto di medicina legale dispone oggi di uno, due cadaveri al mese; altrettanto l'Istituto di anatomia. Invece per scopi terapeutici abbiamo bisogno di un largo numero di cadaveri. Le parti di cadavere necessarie saranno prelevate con tutte le norme della tecnica chirurgica con rispetto assoluto del cadavere, e allo stato attuale esse saranno assolutamente insignificanti per quel che può riguardare il sentimento di pietà verso i defunti.

Voglio richiamare ancora la vostra attenzione sui fini altamente sociali di questa legge, la quale mira ad utilizzare il cadavere per scopi enormemente più grandi di quelli finora consentiti dalla legislazione vigente. Noi finora adoperiamo i cadaveri soltanto per ricerche e studi necessari al progresso della scienza. Oggi, con questa proposta di legge, passiamo all'applicazione della scienza alla terapia ed è tutto un nuovo capitolo che vogliamo aprire; ma per aprirlo abbiamo bisogno di queste norme.

D'altra parte, non vedo il fondamento della preoccupazione relativa al rispetto del cadavere. Basti pensare che con l'autopsia parti del cadavere vanno perdute addirittura, che un'infinità di sangue — il quale potrebbe essere utilizzato per quei fini di cui parlavo nella seduta precedente — va completamente disperso. Il riscontro diagnostico che oggi viene fatto in ospedale su tutti i malati che muoiono è molto più lesivo della integrità corporale del cadavere di quel che possa essere il prelievo di piccole parti a scopo terapeutico. Ma soprattutto deve convincerci la finalità altamente sociale e umanitaria della legge.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non avrei alcuna difficoltà ad approvare l'articolo 1 del disegno di legge nel testo originario. Mi pare che in questa proposta siano prevalenti le considerazioni tecniche, ed i medici affermano che, se si limitasse la possibilità di utilizzazione ai cadaveri che sono soggetti agli studi scientifici nelle cliniche universitarie, si farebbe una legge inoperante, perché si avrebbe un numero di cadaveri insufficiente.

Tuttavia non posso non riconoscere che c'è un fondo di verità anche nelle considerazioni che sono alla base dell'emendamento

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

proposto dall'onorevole Guerrieri; e mi pare che, a parte ogni discussione relativa al diritto o meno sul cadavere e alla natura di questo diritto, alla disponibilità del proprio cadavere da parte del defunto e agli eventuali diritti o legittimi interessi degli eredi, una conciliazione tra i due punti di vista sia possibile tenendo conto del sentimento di pietà verso i defunti e della necessità di utilizzare per fini terapeutici i cadaveri soggetti a riscontro diagnostico.

Questa conciliazione io credo si potrebbe trovare aggiungendo nell'articolo le parole: « salvo opposizione del coniuge superstite o dei figli ». Credo che, date tutte le garanzie con cui il prelievo viene fatto, le opposizioni del coniuge e dei figli si ridurranno a pochissimi casi, cosicché la legge potrà essere ugualmente operante, pur avendo rispettato il sentimento di pietà verso i defunti. Resterebbe naturalmente fermo il caso di autorizzazione da parte del defunto.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Io rinuncio al mio emendamento e accetto quello dell'onorevole Sottosegretario di Stato, perché le considerazioni da lui fatte mi sembrano molto valide.

DE MARIA. Il concetto del Sottosegretario è già compreso nella legislazione vigente, perché, se i parenti si oppongono al riscontro diagnostico, questo non si può fare e conseguentemente non si può fare neppure il prelievo.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ciò è vero per i malati ricoverati nei reparti a pagamento, non per quelli dei reparti gratuiti.

DE MARIA. Io sostanzialmente non sono contrario alla proposta del Sottosegretario, perché noi già oggi non facciamo il riscontro diagnostico, quando i parenti si oppongono; si tratti di ricoverati a pagamento o gratuiti.

Però, accettando tale principio, tra gli aventi diritto a fare opposizione io aggiungerei anche i genitori. Inoltre sarei d'avviso di estendere l'opposizione anche per i ricoverati in reparti gratuiti e di ammetterla anche per il riscontro diagnostico. In questo modo verremmo a rispettare la prassi già esistente.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il mio emendamento aggiuntivo potrebbe essere così formulato: « salvo che la famiglia ne faccia opposizione »; restando fermo « ovvero quando il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione ».

CAPALOZZA. Io ho paura che questa formula finisca per tradursi in: « salvo che la famiglia non ne faccia commercio... ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per escludere ogni possibilità di commercio, io mi riservo di proporre un articolo a parte, che suona presso a poco così: « Qualunque pattuizione, comunque denominata, per le parti di cadavere per cui è autorizzato il prelievo, è illecita ». E la norma sarebbe seguita dalla sanzione.

ROCCHETTI. Mi spiace di insistere nel mio dissenso, nonostante che i colleghi siano animati da un sentimento così nobile quale è quello della pietà verso i defunti.

Dice il collega De Maria che a lui non sembra possa costituire pregiudizio l'ammissione del diniego da parte dei parenti alla utilizzazione del cadavere, purché si applichi una norma analoga per quanto riguarda il riscontro diagnostico. Quindi il collega De Maria vuole codificare quella che è la prassi di oggi e sanzionarla per il futuro.

Ma in questo modo veniamo a restringere il numero dei cadaveri disponibili per i prelievi.

D'altra parte, la formula proposta dal Sottosegretario o si fonda sull'equivoco dell'ignoranza della legge da parte dei parenti, o porta alla estrema conseguenza che i parenti debbono essere messi sull'avviso della possibilità di opposizione che essi hanno. Nel secondo caso non si avrà più né il riscontro diagnostico né il prelievo. Si dovrà quindi contare sul fatto che i parenti ignorino la facoltà che hanno di fare opposizione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Evidentemente, o i parenti si interessano del cadavere, e allora saranno presenti e faranno opposizione — se lo credono — oppure si disinteressano, e non faranno neppure opposizione.

ROCCHETTI. Ma io domando se, quando i parenti si interessano del cadavere, dal punto di vista morale essi debbono oppure no essere messi sull'avviso del diritto di opposizione che loro compete. Se ciò non fosse, evidentemente si giuocherebbe sull'equivoco. Il loro eventuale non dissenso si tradurrebbe in un vero e proprio consenso: ciò per appagare le nostre coscienze.

D'altra parte, dichiarando apertamente con questa legge la necessità del consenso, noi creeremo un allarme che finirebbe per frustrare gli scopi stessi della legge.

Senza contare quello che ha detto l'onorevole Capalozza; perché sappiamo benissimo come vanno le cose. In molti casi il consenso dei parenti sarà frutto di un mercato. Ed è inutile stabilire una sanzione penale per col-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

pire l'illecito. Bisogna che la legge stessa prevenga e impedisca l'illecito.

CAPALOZZA. Alle considerazioni dell'onorevole Rocchetti debbo aggiungere un'altra osservazione. Quali sono i familiari che possono opporsi? Quando e in quale grado i parenti possono opporsi? Se parliamo soltanto di « famiglia », rischiamo di avere l'opposizione di alcuni componenti la famiglia e il consenso di altri. Tutti questi sono quesiti che si pongono ora e che si porranno con maggior fondamento domani davanti all'autorità giudiziaria.

Se questo emendamento dovesse passare, contrariamente al mio modesto avviso, bisognerebbe almeno precisare che l'opposizione al prelievo può essere fatta soltanto da quei familiari che possono opporsi al riscontro diagnostico.

CONCETTI. Io sono favorevole all'impostazione data dal Sottosegretario, che si traduce in questi termini: la regola generale è che è lecito il prelievo; l'eccezione consiste nella dichiarata volontà del defunto o nella dichiarata volontà dei familiari. È giusta l'osservazione dell'onorevole Capalozza, però nel senso civilistico la famiglia è il complesso organico costituito dagli ascendenti, dal coniuge e dai figli.

Si può arrivare alla concezione di cui è assertore convinto l'onorevole Rocchetti? A me non pare. Egli, in fondo, parte da due concetti: uno morale, rappresentato dal pericolo che si faccia commercio dalle parti del cadavere; l'altro strettamente giuridico, ossia che il soggetto non è padrone di se stesso dopo morto e che il suo cadavere deve andare a beneficio dell'umanità dolente ancora in vita.

Il primo punto può considerarsi superato dal preannuncio che ci ha fatto il Sottosegretario di una norma penale *ad hoc*; quanto al principio giuridico affermato dall'onorevole Rocchetti, mi pare che il diritto riconosciuto di disporre del proprio cadavere meriti di essere ancora tutelato.

E allora viene a proposito l'emendamento del Sottosegretario; perché, se il soggetto riterrà che il proprio cadavere deve andare a beneficio dell'umanità, sarà lui stesso a disporre in proposito; e in questo modo sarà acquetata la ragione di generosità sociale, restando salvo il principio di diritto. Così come avverrà nei riguardi dei parenti, che daranno o non daranno il consenso, a seconda che in essi prevalga il concetto sociale o il sentimento di pietà verso il defunto.

È un problema di educazione sociale, che non possiamo superare con una norma impe-

rativa. La formula del Sottosegretario rispetta sia il principio fondamentale del rispetto verso il proprio essere fisico, sia il sentimento di pietà per i defunti, sia le esigenze sociali.

MURGIA. Io penso che di fronte a un fine così alto come quello che ispira la proposta di legge, quello cioè che la pietà per i vivi deve essere più forte della pietà per i morti, noi dobbiamo sancire il principio assoluto e sovrano che il prelievo sia possibile in tutti i casi. Il concetto espresso da alcuni colleghi, che bisogna rispettare la volontà del soggetto, mi pare che affermi una specie di egoismo superstite, il quale dovrebbe essere combattuto di fronte alla possibilità di dare sollievo alla umanità vivente.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io insisto sul mio emendamento. Faccio una sola osservazione: se oggi il sentimento di pietà verso i defunti è così forte che gli stessi medici ci dicono che, prima di procedere alla autopsia, chiedono, senza esserne obbligati, il consenso dei familiari, noi dobbiamo riconfermarlo nella legge con l'emendamento da me proposto.

Diceva nella precedente seduta l'onorevole De Maria che già oggi vengono fatti trapianti a titolo scientifico di parti di cadavere sottoposti al riscontro diagnostico; che tanto più, quindi; dovrebbero potersi fare trapianti allo scopo di guarire dei malati. Ma io osservo che i due casi sono del tutto differenti e che nella seconda ipotesi si entra in un campo che è assolutamente doveroso rispettare. La coscienza sociale si evolverà nel senso di ammettere che il cadavere di una persona cara possa essere utilizzato per guarire dei malati. Ma finché questa evoluzione non sarà avvenuta, non possiamo non rispettare il sentimento dei parenti.

PRESIDENTE. Porrò allora in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato.

BORIONI. Per dichiarazione di voto. Il collega Concetti e il Sottosegretario hanno auspicato una evoluzione della educazione sociale, per cui si possano superare i concetti egoistici della conservazione del cadavere. Ma appunto per questo noi dobbiamo evitare tutto ciò che favorisce una involuzione a danno della evoluzione. È chiaro che l'inciso proposto dall'onorevole Tosato, che si dovrebbe inserire nella legge, avrebbe un effetto involutivo, perché metterebbe in allarme i parenti, come ha rilevato l'onorevole Rocchetti, e favorirebbe le opposizioni. Ed io domando ancora: quali dei familiari potranno fare opposizione? Basterà il diniego di un qualunque

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

avente diritto? O ci vorrà una maggioranza, magari fittizia? O basterà una minoranza? Tutti questi accertamenti richiederebbero del tempo, e intanto il cadavere non potrà essere conservato in attesa che le questioni siano risolte. Così la legge resterà frustrata, anche quando risulterà non valida l'opposizione fatta dagli aventi diritto, e quelle parti anatomiche che, per miracolo di scienza, la morte dovrebbe mettere a servizio della vita, diverranno inservibili. Permettere situazioni di questo genere, significa mancare di rispetto al cadavere e a colui che in vita possedette quel corpo. Sono perciò contrario all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario nel testo definitivo che suona: « salvo opposizione della famiglia del defunto » da inserirsi nel primo comma dell'articolo 1° dopo le parole: « riscontro diagnostico ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1° con l'emendamento ora approvato:

« Il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico è consentito limitatamente ai cadaveri per i quali è disposto per legge il riscontro diagnostico salvo opposizione della famiglia del defunto, ovvero quando il soggetto ne abbia data valida autorizzazione ».

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e la riparazione dei mobili e degli impianti di alcuni uffici giudiziari » (2187):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei, Amatucci, Arata, Bernardi, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Caserta, Cerabona, Colitto, Concetti, Corsanego, Diaz Laura, Facchin, Fietta, Fumagalli, Fusi, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Murgia, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Scalfaro, Scappini e Trulli.

*È in congedo:*

Perrone Capano.

**La seduta termina alle 10.45.**